

(N. 1714)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, ORLANDO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1982

Riliquidazione del trattamento di quiescenza al personale della scuola cessato dal servizio per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è prevista nei riguardi del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, cessato dal servizio in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza sulla base del trattamento economico conseguente al riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 477.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza per il personale di cui sopra cessato dal servizio in applicazione dell'articolo 3 della medesima legge 24 maggio 1970, n. 336, è prevista, inoltre, dall'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88.

Sul piano sostanziale la riliquidazione di cui trattasi appare senza dubbio equa, attesa la particolare natura della norma circa la maggiorazione di servizio di sette o dieci

anni di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, maggiorazione che sottintende la posizione di « servizio virtuale » nella prospettiva del relativo arco temporale. In conseguenza sussistono obiettivi motivi per ancorare la liquidazione del trattamento di quiescenza al trattamento economico derivante dalla dinamica normativa dei miglioramenti economici che si realizzano nel corso del periodo relativo alla maggiorazione del servizio di cui avanti. È da rilevare, quindi, che un diverso criterio renderebbe iniqua la norma sull'anticipato collocamento a riposo di cui al citato articolo 3 della legge 24 maggio 1980, n. 336.

Con il proposto disegno di legge si intende ripristinare la norma della riliquidazione del trattamento di quiescenza, norma consolidata attraverso la precedente legge n. 477 del 1973 e il decreto-legge n. 13 del 1976, come avanti detto.

Attesi i validi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, cessato dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 30 settembre 1979 in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza sono liquidati sulla base dei trattamenti economici previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, con le medesime decorrenze, agli effetti economici, previste per il personale in servizio.